

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014
Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

PARAGRAFO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento è finalizzato a rendere possibile l'utilizzo del marchio "**Cuttlefish Responsible Fishery**" proprietà della Cooperativa TORPEDO SOCIETA' COOPERATIVA definito di seguito come Cooperativa e/o Concedente il marchio esclusivamente nell'ambito delle attività del progetto SEPOLINE - PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE CUP H79J20000640009 (di seguito denominato come progetto).

La cooperativa, grazie alla predetta iniziativa, intende valorizzare la seppia e lo sviluppo del comparto della pesca artigianale.

La Cooperativa intende riconoscere il ruolo e la professionalità dei pescatori artigianali che applicano iniziative di sostenibilità del prodotto e creare un'importante occasione di marketing territoriale con utili ricadute sull'intera filiera del settore della pesca in mare.

Ai sensi del presente regolamento viene definita impresa qualsiasi soggetto iscritto agli elenchi ufficiali delle imprese, singola o associata o costituiti in rete d'impresa, che intende utilizzare e beneficiare del marchio "Cuttlefish Responsible Fishery".

ARTICOLO 2

Le imprese, per poter utilizzare il marchio, devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

La Cooperativa concede in uso il marchio garantendo la veridicità attraverso l'applicazione delle pratiche previste dalle norme sulla pesca della seppia, come dichiarate dall'azienda utilizzatrice del marchio.

ARTICOLO 4

Le imprese per poter utilizzare il marchio devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione agli elenchi ufficiali delle imprese;
- b) utilizzare un sistema di gestione della tracciabilità dei prodotti e delle merci, di natura pubblico-istituzionale oppure privato, tuttavia riconosciuto in Italia, Europa o a livello Internazionale;

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014
Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

c) non essere state riconosciute colpevoli per infrazione alle normative europea e italiana in materia di tutela dell'ambiente, del consumatore, tracciabilità, etichettatura, igiene degli alimenti.

Tutti i requisiti sopra specificati potranno essere autocertificati all'atto della presentazione della domanda. La Commissione marchio (di cui all'ART. 5) si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di approfondimento.

ARTICOLO 5

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita la "Commissione marchio" i cui componenti sono nominati dalla Cooperativa concedente il marchio ed è così composta:

- 1 esperto di pesca
- 1 esperto di politiche ambientali marine;
- 1 esperto in marketing, processi e sistemi di qualità nel settore ittico.

La commissione si riserva la possibilità di coinvolgere all'occorrenza esperti riconosciuti, quali consulenti esterni.

La Commissione marchio valuta la documentazione fornita dall'azienda/impresa, a cui può richiedere le dovute integrazioni e/o precisazioni prima di accettare la richiesta.

Le sedute della Commissione marchio non sono pubbliche, ma può essere presente, se invitato e come semplice uditore, un rappresentante del Richiedente l'uso del marchio.

L'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è comunicato agli interessati con comunicazione scritta, per una convocazione in audizione.

PARAGRAFO II

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO del MARCHIO

ARTICOLO 6

1. L'impresa presenta domanda di partecipazione alle attività progettuali di sperimentazione del marchio;

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014
Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

2. Il Concedente il marchio richiede tutte le informazioni necessarie per conoscere il processo di pesca e le modalità di gestione dell'attività, necessario alla concessione d'uso del marchio. Il richiedente il marchio è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste.

3. Dopo la verifica della Commissione marchio dei requisiti, le parti si impegnano a:

da parte dell'Impresa richiedente il marchio

- a) rispettare le norme europee e nazionali sulla tracciabilità, etichettatura e commercio;
- b) rispettare le norme di legge connesse alle specifiche pratiche di pesca e confezionamento del prodotto ittico;
- c) utilizzare i sistemi di collettori previsti dal progetto e le relative buone pratiche sulla gestione delle uova di seppia;
- d) accettare i controlli sulla corretta esecuzione delle attività da parte degli enti individuati come garanti;
- e) promuovere la visibilità del Marchio "Cuttlefish Responsible Fishery";

da parte del Concedente il marchio

- a) verifica l'applicazione del regolamento;
- b) promuove la visibilità del Marchio "Cuttlefish Responsible Fishery"

ARTICOLO 7

L'azienda che utilizza il marchio nell'ambito del progetto SEPOLINE - PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE CUP H79J20000640009 NON è tenuta a corrispondere alla Cooperativa concedente il marchio un contributo. Tale attività è svolta in via sperimentale promozionale per tutta la durata del progetto.

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014

Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

PARAGRAFO III

UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 8

Il Marchio “Cuttlefish Responsible Fishery” è così descritto e la riproduzione deve rispettare le suddette caratteristiche.

La base del logo è costituita da un cerchio azzurro. Al suo interno, nella parte centrale (in altezza) c'è una seppia stilizzata, con la testa rivolta verso destra, il quarto finale del corpo che fuoriesce dal cerchio e il quarto iniziale che, con i tentacoli, arriva quasi a toccare l'altro margine del cerchio. La testa, i tentacoli e la parte ventrale della seppia sono di colore bianco; sul fianco, la parte centrale del corpo è costituita da un'ala ondulata, rappresentante la pinna laterale e dello stesso colore azzurro del cerchio sullo sfondo. La parte dorsale è a strisce zebbrate bianche e azzurre (stessa tonalità del cerchio sullo sfondo). Dei 5 tentacoli che fanno parte della testa, 3 hanno all'estremità un ricciolo. L'occhio è circolare, grande quasi quanto tutta la testa, di colore blu scuro, con all'interno una lunetta bianca centrale, con le due punte rivolte verso l'alto e sopra di essa, nel suo incavo, ma leggermente staccato, un ovale bianco. Nel primo quadrante del cerchio, in alto a destra, al di sopra della testa della seppia, sono presenti un gruppo di 10 piccoli cerchi blu scuro (stessa tonalità dell'occhio), con un'appendice. A questi cerchi (rappresentanti le uova della seppia), sono interposti altri 7 cerchi con appendice, uguali ai primi in forma e colore, ma più piccoli (circa la metà). 5 uova grandi e 2 piccole sono nella parte interna del cerchio azzurro di sfondo, le loro appendici sono rivolte a raggiera verso l'interno del cerchio azzurro e sono bordate di bianco; 2 uova grandi e 1 piccola sono lungo il margine del cerchio azzurro, risultando così metà dentro e metà fuori, le loro appendici sono ricolte quasi tangenzialmente al cerchio azzurro e solo la parte che si trova all'interno del cerchio azzurro è bordata di bianco; infine, all'esterno del cerchio azzurro restano 3 uova grandi e 4 piccole, che hanno gli apici rivolti a raggiera verso l'esterno. Lungo il bordo del quarto quadrante del cerchio azzurro di sfondo, in alto a sinistra, c'è la scritta bianca CUTTLEFISH, con font Noto Sans Bold e curvata, in modo da correre lungo il margine interno del cerchio azzurro, coprendo quasi interamente il quadrante. Nel secondo e terzo quadrante, coprendo quasi interamente il bordo interno della metà inferiore del cerchio azzurro, c'è la scritta bianca RESPONSABLE FISHERY, stesse dimensioni, font e curvatura della scritta CUTTLEFISH, risultando così correre perfettamente lungo il margine interno del cerchio azzurro.

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014
Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

Esempio di riproduzione del marchio:



La dimensione minima del marchio deve essere ALMENO 1/3 del logo dell'impresa utilizzatrice

Eventuali deroghe alla riproduzione del Marchio su etichetta possono essere concordate tra le parti.

ARTICOLO 9

1. Il Marchio "Cuttlefish Responsible Fishery" è apposto in esposizione chiara nei luoghi di vendita e commercializzazione del prodotto nella sua fase finale di filiera, ossia la vendita al consumatore.
2. I bollini/etichette/ altro materiale informativo sono forniti esclusivamente dai partner di progetto.

ARTICOLO 10

È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio "Cuttlefish Responsible Fishery".

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

Cuttlefish Responsible Fishery

ATTIVITA' SPERIMENTALE SVOLTA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO UE n. 508/2014

Avviso Pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1943 del 23 dicembre 2019
MISURA 1.26 – INNOVAZIONE
PROGETTO FEAMP 03/INP/20/VE
CUP H79J20000640009

Il marchio può essere utilizzato accanto ad altri loghi/indicazioni, purché ciò non tragga in inganno sul suo significato.

In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio "Cuttlefish Responsible Fishery" o di violazione del disciplinare di raccolta o di utilizzo improprio dello stesso marchio, la Cooperativa diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione e del disciplinare.

In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la Commissione marchio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela della Cooperativa.

La concessione d'uso del marchio è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e della tutela del mare e dell'ambiente.

PARAGRAFO IV

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 11

A garanzia del corretto impiego del Marchio la Commissione marchio identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento e al disciplinare di raccolta della seppia.

I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione marchio non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle attività progettuali si individuano gli enti CESTHA e Università di Padova come garanti dell'applicazione delle azioni che garantiscono il riconoscimento alle imprese dell'utilizzo del marchio e dei relativi controlli.

ARTICOLO 12

Fatte salve le competenze della Commissione marchio, che esprime una prima decisione di merito, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento e al disciplinare saranno inviate al foro competente di Ravenna per dirimere la controversia.